



13234/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -

CONDOMINIO

Ud. 07/04/2017 - CC

R.G.N. 7020/2016
Rom 13234

Rep. C. I

* RECUPERO PER
LIVELLAMENTO
IMPIANTO A.C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7020-2016 proposto da:

rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c.

dall'avvocata ;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI, 47, presso lo studio dell'avvocato ASCANIO PENSI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 376/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata l'11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L'avvocato _____ ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 376/2015 dell'11 marzo 2015. La sentenza impugnata ha rigettato l'appello avverso la sentenza n. 588/2014 del Tribunale di Avezzano, che aveva respinto l'opposizione proposta dalla stessa _____ avverso decreto ingiuntivo per l'importo di € 8.264,92 relativo al contributo per spese di manutenzione straordinaria richiesto dal Condominio Lotto 75 Residence di Tagliacozzo, via Cappadocia 78. Tanto il Tribunale che la Corte d'Appello hanno negato che l'opponente avesse fornito prova dell'eccepito pagamento, assumendo la comprovata simulazione delle allegate quietanze rilasciate dall'amministratore condominiale *pro tempore* _____ e richiamando le risultanze di un processo penale che aveva visto la _____ condannata - con sentenza del Tribunale di Avezzano, confermata dalla Corte d'Appello ma non ancora definitiva - per il delitto di appropriazione indebita.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 1135 c.c., mentre il secondo motivo di ricorso censura l' "omesso esame circa un fatto deciso del giudizio". Si fa presente che la condanna penale è stata annullata dalla Corte di cassazione per intervenuta prescrizione del reato e quindi si nega ogni significatività delle emergenze di quel giudizio. Si critica il ricorso alle presunzioni fatto dalla Corte d'appello per ritenere simulate le quietanze e se ne contestano le valutazioni probatorie.

Resiste con controricorso il Condominio Lotto 75 Residence di Tagliacozzo, via Cappadocia 78.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui

